

N. R.G. 74/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Francesca Pastore	Giudice
dott. Giulia Stano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di ANTONIO ANNICCHIARICO Cod. Fisc. - P. I.V.A. NNCNTN61B10E2050 e FABIOLA ANNICCHIARICO CF NNCFBL92P55A883C

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata familiare presentato da ANTONIO ANNICCHIARICO e FABIOLA ANNICCHIARICO nei confronti di se stesso;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
 - a) risulta lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, come rappresentato dalla documentazione allegata;



b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

- rilevato che , in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi di parte ricorrente sino all'importo mensile complessivo (comprensivo di entrambi i debitori) di euro 1500,00, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata familiare di ANTONIO ANNICCHIARICO CF NNCNTN61B10E2050 e FABIOLA ANNICCHIARICO CF NNCFBL92P55A883C;

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

NOMINA liquidatore l'avv. Cecilia Tedone CF confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e la revoca della cessione del quinto operata a favore di IBL Banca sulla pensione di Annicchiarico Antonio, di cui al prestito personale con cessione del quinto n. 334466 del 26/03/2018;

DISPONE che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1500,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale omissi i dati sensibili;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 27/06/2023 .

Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana)

